

Il giorno 8 novembre 2023, presso la sede di Codigoro (Fe), ubicata in via Vittorio Alfieri n. 3, per la sottoscrizione di un accordo aziendale,

Sono presenti:

- per la Società CADF S.p.A.:

il Dirigente Settore Amministrativo, Cavallari Annibale;

il Dirigente del Settore Telecomunicazioni, Piva Marco;

il Dirigente del Settore Affari generali, Buzzi Pietro;

il Dirigente del Settore Tecnico, Massarenti Edi;

- per le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U. Aziendale, in rappresentanza dei lavoratori:

D'Antoni Antonio – Filctem – CGIL;

Benini Eugenio – Uiltec – UIL;

Tinarelli Claudio – Femca – CISL;

Fabbri Fabrizio: Membro RSU;

Scarpa Cristian: Membro RSU;

Larosa Emanuele: Membro RSU;

Matteucci Renzo: Membro RSU;

Casazza Agnese: Membro RSU.

Premesso che:

- la materia delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto è disciplinata dalla Legge n. 297/1982;
- l'ultimo comma della Legge n. 297/1982 prevede la possibilità di stabilire attraverso contratti collettivi e patti individuali condizioni di miglior favore per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto;
- il regolamento per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto contenuto nell'art. 46 del CCNL per il Settore Gas Acqua ricalca le condizioni già previste dalla legge;
- le parti, fermo restando quanto disciplinato in materia dall'art. 1 della Legge n. 297 del 29 maggio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concordano di aggiungere condizioni di miglior favore sia ai parametri stabiliti dalla legge e dal Codice civile sia alle necessità giustificative per richiedere un'anticipazione del TFR maturato previsto dalla legge stessa.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti convengono di regolare la materia delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto sulla base di quanto segue:

- 1) la premessa costituisce parte integrante del presente Accordo;
- 2) hanno titolo a chiedere l'anticipazione i dipendenti che abbiano maturato almeno 4 anni di anzianità di servizio alla data di presentazione della domanda;
- 3) l'anticipazione entro i limiti previsti dalla legge compete al 20% degli aventi diritto, comunque nel limite dell'8% del numero totale dei dipendenti in servizio presso la Società computati alla data del primo gennaio

C.A.D.F. SPA

Protocollo:
2023/0016061 - 13/11/2023



ARN62429017

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including names like SK, BB, and others.

di ogni anno. La parte di aliquota degli aventi diritto eventualmente non esaurita in un anno è trasferibile a quello successivo;

4) la misura massima dell'anticipazione è stabilita in ragione del 80% del trattamento di fine rapporto maturato al mese precedente la domanda, al netto di qualsivoglia quota-parte già impegnata a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato. L'ammontare dell'anticipazione viene detratto a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante ex art. 2122 c.c., e non potrà comunque essere superiore all'importo risultante dalla documentazione prodotta a corredo della domanda. Essa può essere richiesta massimo tre volte nel corso del rapporto di lavoro allorquando siano trascorsi almeno cinque anni dalla richiesta precedente;

5) in relazione a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., dalle norme di legge e dagli accordi collettivi vigenti, convengono che, in aggiunta alla casistica espressamente prevista, il dipendente possa chiedere la anticipazione del proprio TFR maturato in base alle seguenti fattispecie:

a) spese per ristrutturazione dell'immobile adibito (o da adibire) a residenza propria o dei propri figli, anche in deroga alle casistiche contemplate nell'art. 5 del regolamento citato;

b) spese sostenute per cure mediche ed odontoiatriche per il dipendente e/o i componenti il proprio nucleo familiare per importi superiori a €. 500,00;

c) spese funerarie sostenute per decesso di propri familiari, entro il secondo grado di parentela, non inferiori a € 1.000,00;

d) spese legate all'affidamento ed adozione di bambini comprese spese di viaggio e alloggio collegate;

e) spese di studio dei figli (a titolo esemplificativo: corsi di laurea presso università fuori sede, master, corsi di specializzazione post diploma e post laurea);

g) riscatto o ricongiunzione di pregressi periodi non coperti da contribuzione previdenziale;

h) spese legali per cause di separazione e/o divorzio;

i) spese matrimoniali;


l) acquisto autoveicolo per raggiungere il posto di lavoro;

6) l'anticipazione potrà essere reiterata per un massimo di 3 volte fino a che l'importo erogato – cumulando tutte le anticipazioni concesse – non ecceda nel suo complesso l'80% dell'ammontare del TFR del lavoratore interessato, determinato al momento dell'ultima richiesta;

7) le domande di concessione dell'anticipazione del TFR vanno presentate a mezzo richiesta scritta alla direzione del personale. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione che verrà individuata per ciascuna fattispecie con apposito atto predisposto dalla direzione del personale;

8) Il presente accordo decorre dal 01.01.2024 e avrà vigore fino al 31.12.2025.

Il presente accordo alla sua scadenza s'intenderà tacitamente rinnovato sino a stipula del nuovo contratto/accordo integrativo aziendale.




Per la Società CADF S.p.A.:

Cavallari Annibale

Piva Marco

Buzzi Pietro

Massarenti Edi



per le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U. Aziendale, in rappresentanza dei lavoratori:

D'Antoni Antonio – Filctem – CGIL

Benini Eugenio – Uiltec – UIL

Tinarelli Claudio – Femca – CISL

Fabrizio Fabrizio: Membro RSU

Scarpa Cristian: Membro RSU

Larosa Emanuele: Membro RSU

Matteucci Renzo: Membro RSU

Casazza Agnese: Membro RSU

